

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 349-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MASCAGNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza
del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera
dei deputati nella seduta dell'11 ottobre 1979 (V. Stampato n. 503)*

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

di concerto col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 ottobre 1979*

Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche

Comunicata alla Presidenza il 7 novembre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 349, concernente « Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche », a valere — per quanto riguarda gli stanziamenti a favore della musica — per l'anno 1979, viene presentato all'Assemblea nel testo, trasmesso dalla Camera dei deputati, sul quale la 7^a Commissione si è espressa in senso favorevole.

Va precisato che l'articolato riproduce esattamente quello già approvato dal Senato il 17 luglio 1979 in sede di conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, testo che non ebbe modo di superare l'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il relatore non ritiene necessario entrare in dettaglio nel merito di un testo che pochi mesi addietro è già passato al vaglio dell'Assemblea; si limita a registrare la circostanza del tutto eccezionale che, in mancanza ed in attesa di una legge di riforma globale delle attività musicali, e dovendosi di conseguenza ancora una volta ricorrere ad un provvedimento di emergenza per l'anno 1979, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi e a deliberare:

a) su un testo che, per un seguito di circostanze avverse, viene sottoposto all'esame definitivo a meno di due mesi dalla chiusura dell'esercizio di competenza, quando la maggior parte delle attività musicali nell'intero Paese sono state già realizzate in condizioni — come è facile comprendere — le più precarie e rischiose per gli enti, le associazioni, e gli operatori musicali;

b) su proposte di stanziamenti che, salvo un modesto incremento a favore delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, confermano quelli stabiliti due anni addietro con la legge n. 436, senza minimamente considerare la svalutazione monetaria che per il periodo intercorso si avvicina complessivamente al 30 per cento.

In considerazione del grave ritardo con cui viene proposto all'approvazione definitiva del Senato il presente provvedimento, e nell'auspicio che l'Assemblea voglia esprimere sul medesimo un voto favorevole, il relatore sente il dovere di richiamare l'attenzione generale sulla necessità che il Ministero competente voglia predisporre con urgenza le condizioni e gli strumenti burocratici necessari per gli adempimenti tecnici in materia di sovvenzioni, così che a sua volta la Corte dei conti possa curare le conseguenti autorizzazioni entro i termini previsti e non superabili.

Un'ultima preoccupata osservazione deve essere espressa per le attività degli Enti autonomi lirici e sinfonici: per le ragioni accennate i finanziamenti per il 1979 non risultano sufficienti e di conseguenza la grande maggioranza di tali Enti non sono in grado di raggiungere il pareggio dei rispettivi bilanci.

Come è noto, la legge n. 800 del 1967 e le successive leggi in materia impongono che le gestioni finanziarie degli enti lirici debbano essere inderogabilmente basate sul pareggio del bilancio. Come sciogliere questo nodo?

Già in occasione del precedente esame al Senato della normativa oggetto del presente provvedimento fu votato un ordine del giorno, presentato da più Gruppi politici, nel quale, tra l'altro, si affermava la necessità che il Governo, in considerazione dell'insufficienza degli stanziamenti per il 1979, adottasse idonee ed urgenti misure volte a consentire la gestione degli enti autonomi lirici e sinfonici nel rispetto degli impegni istituzionali e dei programmi di attività per l'esercizio 1979.

Tale richiamo deve essere ribadito nella ferma convinzione che le difficoltà oggettive in cui versano attualmente gli enti lirici possano e debbano essere sollecitamente superate.

MASCAGNI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

31 ottobre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter* per quanto di competenza.

Noci

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

7 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime, a maggioranza, parere favorevole.

D'AMELIO

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali previsti per l'anno 1978 dalla legge 22 luglio 1977, n. 426, sono disposti anche per l'anno 1979.

Le disponibilità previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, sono elevate, per l'esercizio 1979, di lire 3 miliardi e 300 milioni.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni della predetta legge.

Lo stanziamento del fondo speciale previsto dal primo comma dell'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 750 milioni.

L'anzidetto fondo speciale, oltre che per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge sopraindicata, è destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro.

La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 40 della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 250 milioni.

Art. 2.

Nella determinazione dei mutui che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono stati autorizzati, ai

sensi dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115, a contrarre per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, si terrà anche conto degli interessi passivi che ricadono sugli enti medesimi in conseguenza della realizzazione dei mutui successivamente al 31 gennaio 1976, data di decorrenza del loro ammortamento.

Art. 3.

Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, per « versione originale italiana » di cui al secondo comma dello stesso articolo 4 si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'edizione definitiva in lingua italiana costituita dalla copia campione del film presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Per « ripresa sonora diretta », di cui al penultimo comma del citato articolo 4, si intende, sin dalla data di entrata in vigore della predetta legge, la simultaneità della registrazione sonora alla ripresa visiva, senza rilevanza della lingua impiegata e della rispondenza alla registrazione definitiva.

Art. 4.

Ai fini del riconoscimento della nazionalità ai sensi degli articoli 4 e 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, dei film la cui lavorazione iniziò dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'eventuale post-sincronizzazione necessaria per l'approntamento della copia campione, prevista al primo comma del precedente articolo 3, e relativamente ai ruoli principali e secondari, deve essere effettuata dagli stessi interpreti italiani cui i predetti ruoli siano stati affidati.

Dall'obbligo previsto al precedente comma sono esclusi i ruoli principali e secondari i cui interpreti italiani, all'atto del contratto, dichiarino espressamente e motivatamente di rinunciare alla post-sincronizzazione.

Eventuali deroghe a quanto previsto al precedente primo comma possono essere

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concesse dal Ministero del turismo e dello spettacolo per obiettive motivate esigenze artistiche o produttive, fra le quali anche quelle connesse con l'eventuale accertata indisponibilità dell'interprete, sentita la Sottocommissione di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Della Sottocommissione di cui all'articolo 3 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è chiamato a far parte il rappresentante degli attori di cui alla lettera o) dello stesso articolo 3.

Art. 5.

Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa ed i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 152, il cui onere resta imputato sull'autorizzazione di spesa prevista dalla presente legge.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 67.181.217.736 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.